Sentenza n. 10820/2026

Depositata il 06/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/06/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ANDREOZZI DONATO, Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice

in data 16/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2025/2025 depositato il 20/01/2025

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Aequa Roma Spa - 08670661001

elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301507 2020 IMU 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6700/2026 depositato il 19/06/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente come da atti

Resistente come da atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'Avviso di Accertamento notificato il 31/10/2024, mediante il quale il Comune di Roma ha riscontrato l'insufficiente versamento dell' Imposta Municipale Unica IMU relativa all'anno 2020 per euro 6.595,49 oltre sanzioni ed interessi, relativamente ai seguenti immobili:

1) Immobile sito nel Comune di Roma , Indirizzo_1, foglio Dati_Cat_1 sub. 606, cat. A/2, RC 1824,38 valore imponibile euro 306.495,84, imposta totale euro 3.494,05.

2) Immobile sito nel Comune di Roma , Indirizzo_1, foglio Dati_Cat_1 sub. 607, cat. A/2, RC 1621,67 valore imponibile euro 272.440,56, imposta totale euro 3.105,82

Il ricorrente eccepisce:

·Violazione dell' art. 177 del decreto "Rilancio" - D.L. 19/05/2020 convertito in L. 17/072020 n. 77;

violazione dell' art. 78 del decreto "Agosto"- D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in L. 13/10/2020 n. 126; violazione dell' art. 9 del decreto " Ristori " – D.L. 28/10/2020 N. 137; violazione dell' art. 5 del decreto " Ristori bis" – D.L. 9/11/2020 N. 149; violazione dell' art. 8 del decreto " Ristori quarter " – D.L. 30/11/2020 N. 157.

I suddetti decreti, per effetto dell'emergenza COVID, hanno previsto che sia la prima che la seconda rata dell'IMU relativa periodo d'imposta 2020 non erano dovute dalle strutture ricettive turistiche in genere e tra queste anche dalle case e appartamenti per vacanze gestite direttamente dai proprietari degli immobili.

Nel caso in specie, nel periodo d'imposta 2020, le due unità immobiliari sopra citate erano destinate dallo stesso proprietario a case vacanze così come risulta dall' autorizzazione del Comune di Roma ed erano, inoltre, gestite direttamente dal contribuente stesso soggetto passivo d'imposta ed intestatario dell'autorizzazione del Comune di Roma.

Di conseguenza, ricorrendo i presupposti delle citate disposizioni legislative , la prima e la seconda rata dell'IMU 2020, inerente i suddetti immobili , non erano dovute e quindi non sono state versate.

Il ricorrente deposita memoria con la quale insiste per accoglimento.

Si costituisce il Comune di Roma la quale precisa che condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è la presentazione della denuncia IMU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che l'art. 177 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) e l'art. 9 del D.L. 137/2020 (decreto Ristori) disciplinano l'esenzione/cancellazione di una rata IMU 2020 al ricorrere di determinate condizioni (immobili/ attività e, in più ipotesi, condizione che il proprietario sia anche gestore dell'attività), ma non prevedono – nel loro testo – un autonomo obbligo di "presentare una dichiarazione per l'esenzione" come presupposto

costitutivo del beneficio . Difatti secondo art. 177 D.L. 34/2020 per il 2020 “non è dovuta la prima rata IMU” per specifiche tipologie di immobili del settore turistico (stabilimenti balneari/termali; immobili D/2 e strutture ricettive elencate), a condizione (per molte fattispecie) che i proprietari siano anche gestori dell’attività svolta nell’immobile ; secondo l’art. 9 D.L. 137/2020 per il 2020 “non è dovuta la seconda rata IMU” per gli immobili (e pertinenze) in cui si esercitano attività riferite a determinati codici ATECO , a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività .

Pertanto in entrambe le disposizioni, il beneficio è costruito come non debenza della rata al ricorrere dei requisiti, difatti non è disciplinato un adempimento dichiarativo “ad hoc” nel testo degli articoli di legge sopraindicati. Ne consegue che non è corretto affermare che l'art. 177 D.L. 34/2020 o l'art. 9 D.L. 137/2020 impongano, di per sé, “la dichiarazione per esenzione” in quanto le norme agevolative citate non contengono un’esenzione dall’obbligo dichiarativo né un meccanismo dichiarativo proprio, ma solo la previsione di “non debenza” al ricorrere dei predetti requisiti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma in data 16.6.2026